

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3503

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABATE, LORETI e FERRARIS GIUSEPPE

Presentata il 17 ottobre 1966

Riconoscimento del periodo di lavoro prestato in qualità di operai stagionali ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con legge 27 marzo 1962, n. 143

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 23 della legge 23 marzo 1962, n. 143, consentì agli operai stagionali alle dipendenze dell'Azienda autonoma dei monopoli di chiedere — ricorrendo alcune circostanze — l'inquadramento nel ruolo delle manifatture, oppure nel ruolo transitorio ad esaurimento della branca coltivazioni.

Si concludeva così una lunga disputa con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che non aveva applicato la legge 26 febbraio 1952, n. 67, sull'inquadramento, nei ruoli del personale temporaneo, dei salariati giornalieri alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato da oltre 90 giorni.

Infatti contro la giustificazione addotta o il ricercato pretesto che i lavoratori soggetti a licenziamento trimestrale non avrebbero avuto l'anzianità di servizio superiore ai 90 giorni richiesta per l'inquadramento, della questione fu investito il Consiglio di Stato che con decisione del 28 ottobre 1958 si espresse in favore dei ricorrenti.

La legge menzionata che ne seguì, estese il beneficio dell'inquadramento ad altre centinaia di stagionali ma la sua applicazione e l'adeguamento ad alcune esigenze dell'Azienda fecero sorgere grossi problemi.

A) Il rientro in sede di molte operaie che per motivi vari non avevano potuto trasferirsi con tutta la famiglia nei nuovi posti di lavoro

e che vivono dal 1° luglio 1963 in condizioni precarie e disagiate.

B) Il riscatto del periodo prestato in qualità di operai stagionali, conseguente alla constatazione che se l'Amministrazione autonoma dei monopoli avesse inquadrato — come avrebbero dovuto — i lavoratori nel 1952, oggi vedrebbero l'anzianità di servizio decorrere da tale periodo.

C) Il riconoscimento del periodo effettivamente prestato fino alla entrata in vigore della legge n. 67 del 1952, ai soli fini del trattamento di quiescenza.

D) L'abbuono forfettario di un periodo utile a pensione in caso di dimissioni volontarie, considerata la convergenza di interesse dell'Azienda di avere personale giovane e dei lavoratori di sottrarsi a condizioni di lavoro che la lontananza dalle famiglie rende ancora più disagiate.

Non vogliamo affrontare, con tale proposta, il problema della revoca dei trasferimenti subiti, pur consapevoli degli enormi disagi che ne son derivati: si è trattato di un prezzo che l'inquadramento in ruolo ha dolorosamente imposto.

Occorre semplicemente dargli pienezza di contenuto attraverso i benefici indicati. A tal fine tende la nostra proposta per la quale sollecitiamo la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli operai stagionali inquadrati nei ruoli dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1962, n. 143, è attribuita l'anzianità di servizio con decorrenza dal 1° marzo 1952.

I periodi di servizio effettivamente prestati in precedenza si sommano ai soli giorni del trattamento di quiescenza.

ART. 2.

Gli operai di cui al precedente articolo godono di un aumento di cinque anni qualora si dimettano volontariamente al compimento del 15° anno di servizio, al fine di raggiungere il minimo pensionabile.